Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 luglio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. **1027.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 288, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Svezia, il 1° dicembre 1936.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 288, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Svezia, il 1° dicembre 1936:

a) Accordo commerciale;
b) Accordo di clearing;
c) Accordo speciale per il regolamento dei pagamenti arretrati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. **1028.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 338, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 1° gennaio 1937.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 338, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 1° gennaio 1937:

a) Accordo per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali e Protocollo di firma;
b) Accordo commerciale provvisorio e Protocollo di firma;
c) Due scambi di Note.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. **1029.**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1937-XV, n. **1030.**

Proroga del beneficio della restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione di automobili che si esportano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visti i Regi decreti-legge 20 settembre 1934, n. 1494, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 960, 27 giugno 1935, n. 1323, convertito nella legge 27 gennaio 1936, n. 179, e 9 luglio 1936, n. 1459, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 653;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare il beneficio della restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il beneficio della restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio previsto dagli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1459, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 653, è ulteriormente prorogato dal 1° luglio 1937 al 31 dicembre 1938.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1937 - Anno XV.
Atti del Governo, registro 387, foglio 73. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1937-XV, n. **1031.**

Nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè il relativo regolamento approvato col R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, successivamente modificato;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla T. I.	Termine massimo per la riesportaz.
Tantalio in dischi ed in lamine	Per la fabbricazione di filiere per la fibra artificiale (concessione provvisoria valevole fino al 30 giugno 1939)	illimitata	6 mesi
Nastri e lamiere di ferro e di acciaio laminati a freddo	Per la fabbricazione di ruote per autoveicoli	Kg. 100	1 anno
Cellulosa ottenuta da linters idrofilizzati	Per la fabbricazione di fibbre artificiali alla viscosa (concessione provvisoria valevole fino al 30 giugno 1938)	Kg. 100	6 mesi
Legno compensato di okoumé	Per essere colorato e lucidato (concessione provvisoria valevole fino al 30 giugno 1938)	Kg. 300	6 mesi

Art. 2.

Sono ripristinate, per il periodo di tempo per ciascuna di esse indicato, le concessioni di importazione temporanea, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) *telai (châssis) di automobili*: per essere carrozzati.

La concessione, limitata ad un quantitativo complessivo di n. 200 telai, è valevole fino al 30 giugno 1939.

(R. decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1870, successivamente prorogata);

b) *uova di pollame*: per essere sgusciate e suddivise nel tuorlo e nello albume.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1938.

R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1974, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 817).

Art. 3.

Sono prorogate, alle stesse condizioni e fino al 31 dicembre 1938, le temporanee importazioni del:

a) *rum*: per la fabbricazione del vermut.

(R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1104, convertito nella legge dell'8 aprile 1937, n. 612);

b) *malto*: per la fabbricazione della birra e di estratti per panificazione.

(R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 43, e R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1738, successivamente prorogati, convertiti rispettivamente nelle leggi 24 maggio 1926, n. 898, e 4 aprile 1935, n. 957).

Art. 4.

La temporanea importazione delle seguenti merci, già concessa per altre lavorazioni, è estesa come appresso:

a) *rame elettrolitico*: per la fabbricazione di ossido rosso e nero in polvere.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1938.

(R. decreto-legge 11 maggio 1924, n. 809, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473);

b) *acciaio in barre*: per la fabbricazione di falci.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1939.

(R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473);

c) *alluminio in lingotti ed in pani*: per la fabbricazione di: 1°) scatole e capsule a vite, per la industria dei profumi, cosmetici e medicinali; 2°) dischi di protezione per tappi corona.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1937.

(R. decreto-legge 15 febbraio 1937, n. 164).

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1937 - Anno XV.
Atti del Governo, registro 387, foglio 74. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1032.
Abrogazione del R. decreto 15 ottobre 1936, n. 1903, concernente modificazioni all'art. 24 del regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 28 del testo unico di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 14 luglio 1923, n. 1313, che ha modificato detto art. 28 della legge sopracitata;
Visto l'art. 15 della legge stessa e l'art. 24 del relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1936, n. 1903, che ha modificato l'art. 24 del suindicato regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È abrogato il R. decreto 15 ottobre 1936, n. 1903, recante modificazioni all'art. 24 del regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1937 - Anno XV.
Atti del Governo, registro 387, foglio 72. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1937-XV, n. 1033.
Revisione del trattamento dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, nonchè dagli Enti pubblici locali, dalle Opere nazionali, dagli Enti parastatali e dalle Associazioni sindacali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, e 24 settembre 1936, n. 1719, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, 14 giugno 1934, n. 1038, e 4 gennaio 1937, n. 121;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di rivedere, in relazione alle condizioni economiche generali, il trattamento dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, nonchè dagli Enti pubblici locali, dalle Opere nazionali, dagli Enti parastatali e dalle Associazioni sindacali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono aumentate in ragione dell'8 per cento le misure attualmente in vigore delle competenze contemplate dall'art. 1 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e degli stipendi e altri assegni indicati nell'art. 2 dello stesso decreto, richiamato nell'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, spettanti ai personali statali ivi considerati.

Art. 2.

Per il personale non di ruolo, il cui trattamento di caroviveri sia conglobato nello stipendio, nella retribuzione, o nella paga, l'aumento previsto dal precedente art. 1 si applica sui nove decimi di dette competenze.

Art. 3.

Gli aumenti spettanti in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni *ad personam* in godimento al 30 giugno 1937.

Art. 4.

Le misure orarie dei premi di operosità e rendimento, previsti dal R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, sono fissate come appresso:
L. 2,70, L. 2,50, L. 2,20 e L. 2 per il personale di ruolo appartenente, rispettivamente, ai gruppi *A, B, C* e subalterno;
L. 2,20, L. 2, L. 1,80 e L. 1,60 per il personale non di ruolo che appartenga rispettivamente alle categorie I, II, III e IV, di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, od altrimenti disimpegni, rispettivamente, attribuzioni proprie del personale di ruolo dei gruppi *A, B, C* e del personale subalterno.

Art. 5.

L'indennità per orario straordinario prevista dal R. decreto-legge 8 giugno 1920, n. 770, per gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, cui non è applicabile la disposizione dell'art. 9 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1809, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 187, è stabilita in L. 2 ad ora.
Il compenso per protrazione di orario spettante ai ricevitori postali e telegrafici, nei casi previsti dall'art. 6 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 988, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è stabilito come segue:
dalle ore sette alle diciannove . . L. 1,50 ad ora
» » diciannove alle sette . » 2 — » »

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni, saranno determinate, in relazione all'aumento previsto all'art. 1 del presente decreto, le tariffe per l'esecuzione dei lavori a cottimo nell'Amministrazione postale-telegrafica e per la prestazione dell'ot-

tava ora obbligatoria di servizio di cui al R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1012.

Art. 6.

I premi unitari per ora di lavoro impiegata, secondo l'orario dei treni, per servizio di condotta delle locomotive e di scorta ai treni, di cui agli articoli 42 e 50 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sono stabiliti nelle misure seguenti:

lire 1,40 per il macchinista,
» 1,10 » fuochista,
» 1,35 » conduttore capo,
» 1,20 » conduttore principale,
» 1 — » conduttore,
» 0,95 » frenatore.

Resta ferma quando il tempo impiegato nei servizi suddetti superi nel mese le cento ore la maggiorazione del cinquanta per cento prevista dagli articoli 42 e 50, sopracitati per la parte eccedente.

Per compensare le prestazioni che il personale ferroviario, cui non è applicabile il primo comma del presente articolo, è tenuto a fare in eccedenza agli obblighi normali di orario e di servizio sono stabiliti premi semestrali di operosità.

Le norme per la concessione dei premi suddetti, e il relativo limite massimo di spesa, verranno stabiliti con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 7.

Gli aumenti stabiliti dall'art. 1 del presente decreto non hanno effetto sulle indennità e competenze previste dagli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, richiamati dagli articoli 5 e 2 del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, ancorchè dette indennità e competenze siano ragguagliate o graduate secondo gli stipendi e gli assegni considerati nello stesso art. 1.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica:

a) ai premi per prolungamento di orario spettanti agli impiegati addetti a stabilimenti o servizi, in relazione all'orario di lavoro delle maestranze;

b) ai compensi per lavoro straordinario, festivo, notturno, ed a cottimo, nonchè ai premi di operosità e di rendimento spettanti ai salariati con le norme del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e successive modificazioni.

In ogni caso il compenso orario per lavoro straordinario, festivo e notturno, non può essere inferiore alla paga oraria ordinaria diurna;

c) ai premi per maggior produzione spettanti al personale ferroviario in base all'art. 58 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

Art. 8.

Per i personali ai quali, in dipendenza degli aumenti stabiliti dal presente decreto risulti attribuito uno stipendio od una paga o retribuzione non inferiore a quella prevista, per i singoli gradi, dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, detti assegni sono computati, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e delle relative ritenute, nella misura effettivamente attribuita.

Per i personali ai quali, con gli aumenti stabiliti dal presente decreto, spetti uno stipendio od una paga o retribuzione inferiore a quella stabilita per i singoli gradi dalla legge predetta, l'integrazione computabile, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e delle relative ritenute, a norma del R. decreto-legge 24 novembre 1930, numero 1502, e successive estensioni, è conservata, dal 1° luglio 1937, nella misura differenziale occorrente per raggiungere i trattamenti previsti dalla legge medesima.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi sarà tenuto conto delle variazioni apportate ai trattamenti stabiliti con la legge 27 giugno 1929, n. 1047, da provvedimenti speciali, indipendentemente dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, e 24 settembre 1936, n. 1719, fermo il disposto dell'art. 9 del R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, convertito nella legge 26 maggio 1932, n. 576.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti nei confronti dei salariati, per effetto delle quali un decimo della paga o retribuzione non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza o di licenziamento.

Art. 9.

Ai titolari di pensioni e di assegni che, in applicazione del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, fruiscano di un trattamento di quiescenza complessivo inferiore a quello teorico determinato ai sensi del citato decreto e dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1326, è concesso un aumento di pensione pari alla eccedenza dell'indicato trattamento teorico rispetto a quello in godimento.

Le pensioni di riversibilità riferentisi a pensioni vigenti al 1° luglio 1926 sono liquidate in base alla intera pensione diretta teorica se più favorevole della pensione diretta originaria senza alcun aumento; quelle già concesse sono del pari aumentate, quando ricorrano le stesse condizioni, in base alla pensione diretta teorica suindicata.

Restano fermi i limiti di L. 8960 e di L. 8600 previsti, per la corresponsione degli assegni di caroviveri rispettivamente ai titolari di pensioni dirette e di riversibilità, dall'art. 4 del citato decreto n. 1966.

Art. 10.

Per ottenere gli aumenti di pensioni e di assegni di cui al precedente art. 9 gli interessati dovranno presentare domanda all'Ufficio provinciale del Tesoro presso l'Intendenza di finanza della Provincia ove riscuotono la pensione.

I provvedimenti con cui si neghi l'aumento di pensione vengono comunicati agli interessati con le norme previste dall'art. 13 del R. decreto 27 giugno 1933, n. 703.

È ammesso il ricorso alla Corte dei conti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del primo pagamento, se trattasi di provvedimenti concessivi di aumento per i quali non si fa luogo a comunicazione.

Sui ricorsi la Corte delibera nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 16 del R. decreto n. 703, sopracitato.

Per i ricorsi dei pensionati delle Ferrovie dello Stato si applicano le disposizioni dell'art. 26 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431.

Coloro che lasciano trascorrere due anni dalla pubblicazione del presente decreto senza presentare domanda di aumento sono ammessi a goderne dalla prima scadenza di pagamento successiva alla presentazione della domanda.

Art. 11.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dai precedenti articoli graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 12.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 a 4 e 7 sono estese, in quanto applicabili, ai personali delle Provincie, dei Comuni, delle Opere nazionali e degli altri Enti, Istituti, Società ed Aziende considerati nel primo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Salva l'applicazione del precedente comma, e delle disposizioni del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, resta fermo il divieto di adottare provvedimenti che possano comunque annullare o attenuare le riduzioni del trattamento economico stabilite, per i personali sopraindicati, con i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Il presente decreto non è applicabile ai lavoratori rappresentati da associazioni sindacali legalmente riconosciute per i quali il trattamento economico deve essere disciplinato da contratti collettivi.

Art. 13.

La riduzione dell'assegno di congrua al clero sancita dall'art. 4 del R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, convertito nella legge 5 aprile 1928, n. 716, è abrogata.

Art. 14.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto è applicabile anche al personale in servizio nell'Africa Italiana, nelle Isole italiane dell'Egeo o all'estero.

Art. 16.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° luglio 1937-XV. Però gli aumenti derivanti dall'applicazione dell'art. 9 hanno effetto dalla prima rata di pensione o di assegno con scadenza successiva al 1° luglio 1937.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1937 - Anno XV.
Atti del Governo, registro 387, foglio 75. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1034.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione scolastica « Sado-Villa ».

N. 1034. R. decreto 17 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene abrogato lo statuto della Fondazione scolastica « Sado-Villa », approvato con R. decreto 2 dicembre 1906, e viene approvato il nuovo statuto della Fondazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. 1035.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Bernardo, in Campiano di Cazzano di Tramigna (Verona).

N. 1035. R. decreto 19 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona, in data 22 agosto 1924, relativo alla erezione della nuova parrocchia di S. Bernardo, in Campiano di Cazzano di Tramigna (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. 1036.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia « Stimmate di S. Francesco d'Assisi », in Torino.

N. 1036. R. decreto 19 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Torino in data 16 luglio 1936, relativo alla erezione della nuova parrocchia sotto il titolo « Stimmate di S. Francesco d'Assisi », in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 13 maggio 1937-XV, n. 1037.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione.

N. 1037. R. decreto 13 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal Dopolavoro agricolo « Armando Casalini » di Ancona (ex Società dei Cacciatori), di un immobile con annessi mobili e stigli in Borgo Rodi di Ancona.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 13 maggio 1937-XV, n. 1038.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione.

N. 1038. R. decreto 13 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla « Società Operaia Mutuo Soccorso Concordia e Lavoro », di Castelferretti (Ancona), della proprietà mobiliare e immobiliare della Società predetta.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 24 maggio 1937-XV.

Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Modena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Ritenuto che l'Ente autonomo case economiche e popolari di Modena è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Modena »;
Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'articolo 6 della sopra citata legge e giusta l'art. 4, lettera *a*) dello statuto dell'Ente;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936, con il quale è conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. ing. Carlo Ferrari è nominato presidente dello Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Modena.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Il decreto stesso avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1937 - Anno XV
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 73.

(2222)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 luglio 1937-XV.

Condizioni alle quali avrà luogo l'incorporazione della Società popolare di mutuo credito di Castellarquato e Lugagnano nella Cassa di risparmio di Piacenza.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il R. decreto del 28 aprile 1937-XV, n. 806, con il quale è stata disposta l'incorporazione della Società popolare di mutuo credito di Castellarquato e Lugagnano nella Cassa di risparmio di Piacenza;
Sentito il Comitato dei Ministri, di cui al R. decreto-legge sopracitato 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

L'incorporazione della Società popolare di mutuo credito di Castellarquato e Lugagnano nella Cassa di risparmio di Piacenza, di cui al R. decreto 28 aprile 1937-XV, n. 806, avrà luogo alle seguenti condizioni:
1° Assunzione da parte della Cassa di risparmio di Piacenza di tutte le attività e passività della Società popolare di mutuo credito, quali risultano dal bilancio chiuso al 30 giugno 1936-XIV;
2° Vincolo del capitale sociale di L. 30.200 della Società popolare di mutuo credito di Castellarquato e Lugagnano fino al completo realizzo di tutti i crediti della società stessa;
3° Assunzione del personale della predetta Società popolare da parte della Cassa di risparmio di Piacenza, alle condizioni fissate dai contratti a tempo determinato, attualmente in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1937 - Anno XV

(2225) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1937-XV.

Determinazione dei premi da assegnare ai venditori di prodotti serici per i prodotti venduti nel mese di marzo 1937.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, col quale vennero stabilite provvidenze a favore della produzione serica nazionale della campagna 1936;
Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno stesso, registro 2, foglio 166, col quale vennero stabilite le norme per l'attuazione del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455;
Sentito l'Ente Nazionale Serico;

Decreta:

I premi da assegnare ai venditori di prodotti serici di cui al l'art. 7 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, per i prodotti venduti nel mese di marzo 1937, sono fissati nella misura seguente:

Filati:

Seta tratta greggia addoppiata o torta	L.	1,10
Seta tratta tinta	»	1,10

Fili da cucire:

di seta	»	1,10

Tessuti, velluti, tulli, crespi, maglie, calze:

a) allo stato greggio:

seta	L.	3,60
filati di doppio	»	0,60
schappe	»	1,60

b) allo stato tinto e finito:

seta	»	6,10
filati di doppio	»	2,60
schappe	»	4,60

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.

(2214)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1937-XV.

Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari ed economiche di Modena come Istituto fascista autonomo provinciale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con Reale decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il R. decreto 2 maggio 1907, N. C.C.I.I. con il quale l'Istituto autonomo delle case popolari ed economiche di Modena fu riconosciuto come corpo morale;

Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato Ente come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio di amministrazione del sopraccennato Ente con delibera 5 febbraio 1937;

Decreta:

L'Istituto autonomo delle case popolari ed economiche di Modena è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Modena ».

È approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale, composto di 27 articoli.

L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1937-XV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 5 marzo 1937 - Anno XV

(2223) *Il Ministro*: GOBOLLI-GIGLI.

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1937-XV.

Determinazione dei premi da assegnare ai venditori di prodotti serici per i prodotti venduti nel mese di febbraio 1937.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, col quale vennero stabilite provvidenze a favore della produzione serica nazionale della campagna 1936;

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno stesso, registro 2, foglio 166, col quale vennero stabilite le norme per l'attuazione del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455;

Sentito l'Ente Nazionale Serico;

Decreta:

I premi da assegnare ai venditori di prodotti serici di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, per i prodotti venduti nel mese di febbraio 1937, sono fissati nella misura seguente:

Filati:

Seta tratta greggia semplice	L.	1,10
Seta tratta greggia addoppiata o torta	»	3,60
Seta tratta tinta	»	3,60
Filati di doppio, greggi, ritorti tinti	»	0,40
Filati di cascami di seta (schappe) greggi e tinti	»	0,70
Filati di pettenuzzo o roccadino (bourette) greggi e tinti	»	0,10

Fili da cucire:

di seta	L.	3,60
di cascami di seta	»	0,70

Tessuti, velluti, tulli, crespi, maglie, calze:

a) allo stato greggio:

seta	L.	6,10
filati di doppio	»	2,40
schappe	»	3,70
bourette	»	0,10

b) allo stato tinto e finito:

seta	»	8,60
filati di doppio	»	4,40
schappe	»	6,70
bourette	»	1,10

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.

(2213)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 1° luglio 1937 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Singlitico Giovanni Battista, residente nel comune di Tiriolo, distretto notarile di Catanzaro, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 30 giugno 1937 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 6 luglio 1937 - Anno XV

(2228) *Pel Ministro*: TUFAROLI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 118.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3724 — Data: 13 maggio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Gianni Luigi fu Girolamo — Titoli del debito pubblico: un certificato redimibile 3,50 per cento — Capitale: L. 1000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 giugno 1937 - Anno XV

(1904) *Il direttore generale*: POTENZA.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.